



COVID-19:

Sintesi delle basi giuridiche e delle raccomandazioni nazionali e internazionali sulla gestione del COVID-19 negli stabilimenti di privazione della libertà (stato 6 aprile 2020) – Indicazioni per gli organismi responsabili dell'esecuzione della giustizia

La presente sintesi fornisce delle delucidazioni per quanto riguarda le seguenti basi giuridiche e raccomandazioni concernenti la gestione del COVID-19 negli stabilimenti penitenziari:

- Ordinanza 2 del 13 marzo 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19; Ordinanza 2 COVID-19, stato 4 aprile 2020; RS 818.101.24)¹;
- Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza 2 del 13 marzo 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (ordinanza 2 COVID-19), versione del 3 aprile 2020, stato 4 aprile 2020, ore 0:00²;
- COVID-19: informazioni e raccomandazioni per il mondo del lavoro (stato 13 marzo 2020)³;
- Dichiarazione di principi relativa al trattamento delle persone private della libertà personale nel contesto della pandemia di coronavirus (COVID-19), pubblicata il 20 marzo 2020 dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT)⁴;
- *Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of detention (2020), Interim guidance WHO, 15 March 2020* (in seguito Raccomandazioni dell'OMS sul COVID-19 in detenzione)⁵.

1. Principio

- 1.1 Gli stabilimenti di privazione della libertà (carceri e istituti di pena) continuano a essere operativi. Sono assimilati alle amministrazioni pubbliche⁶.
- 1.2 Le regole generali di comportamento e igiene dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) contro la diffusione del nuovo coronavirus sono applicabili unitamente alle indicazioni specifiche enumerate nella presente sintesi⁷.
- 1.3 Sono autorizzate e raccomandate le restrizioni imposte in materia di mobilità alle persone del sistema penitenziario (persone detenute e personale) e in materia di accesso ai visitatori e al personale che non viene considerato strettamente necessario⁸.

¹ <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20200744/index.html>

² https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-erlaeuterungen-zur-verordnung-2.pdf.download.pdf/Rapporto_esplicativo_relativo_all_ordinanza_2_COVID-19.pdf

³ https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19_empfehlungen_arbeitswelt.pdf.download.pdf/Fachsheet_Arbeitgeber_IT.pdf

⁴ <https://www.coe.int/it/web/portal/-/covid-19-anti-torture-committee-issues-statement-of-principles-relating-to-the-treatment-of-persons-deprived-of-their-liberty>

⁵ www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/publications/2020/preparedness,-prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention-2020.

⁶ Cf. art. 6, cpv. 3, lett. j dell'ordinanza 2 COVID-19 e il Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza, p.10.

⁷ <https://ufsp-coronavirus.ch/>

⁸ Raccomandazioni dell'OMS sul COVID-19 in detenzione, capitolo 3, p. 2.

I. Relazioni con il mondo esterno

2. Visite

- 2.1 Per il momento si raccomanda ai Cantoni di autorizzare esclusivamente le visite che possono avere luogo in sale equipaggiate con vetri di separazione.
- 2.2 Se questa separazione non è presente, le visite devono essere sospese fino a nuovo ordine. Possono essere tollerate delle eccezioni per le visite ufficiali, le visite mediche e le visite di avvocati regolarmente iscritti all'albo.
- 2.3 I Cantoni sono liberi di emanare disposizioni ancora più restrittive, nella fattispecie sospendere tutte le visite, in qualsiasi momento. In questo caso, gli stabilimenti sono tenuti ad agevolare i contatti sociali con il mondo esterno tramite l'uso del telefono. Inoltre, devono essere sempre in grado di garantire l'adeguato svolgimento delle visite ufficiali, delle visite mediche e dei contatti con gli avvocati regolarmente iscritti all'albo.

3. Alleggerimenti in fase di esecuzione

- 3.1 Si raccomanda di sospendere fino a nuovo ordine le uscite e i congedi delle persone detenute negli stabilimenti di privazione della libertà concordatari e cantonali.
- 3.2 In casi eccezionali e per motivi importanti è possibile accordare un congedo speciale in vista della risoluzione di questioni personali fondamentali o giuridiche che non possono in nessun caso essere rimandate e per le quali la presenza della persona detenuta al di fuori dello stabilimento è necessaria.

4. Regime di semiprigionia e di lavoro esterno

- 4.1 Le persone che scontano la pena sotto forma di semiprigionia, si trovano nella fase di lavoro esterno del regime progressivo e alloggiano separatamente da altri gruppi di persone detenute, possono continuare a uscire dallo stabilimento penitenziario, sempreché l'attività lavorativa non possa essere portata a termine all'interno dello stabilimento.
- 4.2 Se il Consiglio federale dovesse estendere il confinamento o se la persona detenuta dovesse perdere il lavoro, quest'ultima continuerà a scontare la pena detentiva in regime ordinario. Nell'attuale situazione straordinaria, rimane possibile interrompere la pena in caso di necessità.
- 4.3 I Cantoni sono liberi di emanare disposizioni ancora più restrittive per quanto riguarda la semiprigionia e il lavoro esterno in qualsiasi momento.

II. Cure somatiche e psichiatriche e terapie forensi orientate verso il rischio

5. Cure somatiche e psichiatriche

- 5.1 Le continuità delle cure somatiche e psichiatriche delle persone detenute deve essere garantita.
- 5.2 Si raccomanda di continuare ad assicurare, per quanto possibile, le prestazioni ordinarie dei servizi sanitari e dei medici penitenziari. In altre parole si raccomanda, sempre per quanto possibile, di non limitarsi alle prestazioni che non possono essere rimandate a nuova data⁹. Si raccomanda inoltre di non limitare in alcun modo l'offerta delle cure prodigate all'interno degli stabilimenti, sempreché la situazione lo consenta e le regole d'igiene applicabili possano essere rispettate.
- 5.3 Gli stabilimenti e i Cantoni sono liberi di imporre ulteriori restrizioni, proporzionate alla situazione, in qualsiasi momento.

⁹ L'art. 10a, cpv. 2 dell'ordinanza 2 COVID-19 non si applica ai servizi medici degli stabilimenti penitenziari.

6. Terapie forensi orientate verso il rischio

- 6.1 Nel contesto attuale¹⁰, si raccomanda inoltre di garantire la continuità delle terapie forensi orientate verso il rischio negli stabilimenti penitenziari, tenendo conto delle seguenti priorità:
- a) prima priorità: colloquio tra terapeuta e persona detenuta all'interno dello stabilimento, nel pieno rispetto della distanza di sicurezza raccomandata e delle regole di igiene applicabili;
 - b) seduta terapeutica in una sala riservata alle visite equipaggiata con vetro di separazione;
 - c) seduta terapeutica tramite uso di telefono o videoconferenza.
- 6.2 Gli stabilimenti e i Cantoni sono liberi di imporre ulteriori restrizioni, proporzionate alla situazione, in qualsiasi momento.

III. Attuazione delle prescrizioni di igiene e delle regole di distanza

7. Principio

- 7.1 Le misure e le raccomandazioni federali sono valide di norma anche per gli stabilimenti di privazione della libertà. Qualora non sia possibile, per ragioni di spazio, mantenere al loro interno la distanza minima di sicurezza (distanza sociale) di due metri indicata dall'UFSP, bisogna fare in modo di mantenere, in linea con le raccomandazioni dell'OMS, una distanza di almeno un metro¹¹.
- 7.2 Se le attività proposte nello stabilimento di privazione della libertà possono essere svolte esclusivamente sul luogo di lavoro abituale, ovvero all'interno degli stabilimenti, questi ultimi devono adottare misure organizzative e tecniche adeguate a garantire il rispetto delle raccomandazioni federali¹².
- 7.3 Le persone detenute e il personale devono, per quanto possibile, mantenere le distanze gli uni dagli altri (distanza tra persona detenuta e membro del personale, tra due persone detenute, tra due membri del personale).
- 7.4 Sono escluse le situazioni in cui l'uso della coercizione è d'uopo o in cui le persone detenute devono accedere alle cure mediche e infermieristiche.

A) Per le persone detenute

8. Distanza sociale¹³

- 8.1 Per quanto possibile, vanno evitati gli assembramenti di persone detenute.
- 8.2 È possibile rispettare questa regola cambiando gli orari delle attività che impegnano le persone detenute fuori dalla loro cella (p. es. nei settori di lavoro o riservati alle attività ricreative). I pasti che le persone detenute consumano in comune possono essere sostituiti da pasti consumati in cella.
- 8.3 Il passeggio quotidiano di almeno un'ora deve essere tutelato. Se la distanza minima di un metro tra persone detenute può essere garantita, è possibile consentire a più di cinque persone detenute di passeggiare insieme nel cortile del passeggio. Ciononostante, non vanno tollerati gli assembramenti di più di cinque persone. Il mancato rispetto di queste regole può dare luogo a sanzioni disciplinari.

¹⁰ Stato 6 aprile 2020.

¹¹ www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/publications/2020/preparedness-prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention-2020, capitolo 12, p. 19. Cf. commento all'art. 6 cpv. 4 dell'ordinanza 2 del 13 marzo 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (ordinanza 2 COVID-19), p. 22.

¹² Cf. art. 10c cpv. 2 dell'ordinanza 2 COVID-19, stato 28 marzo 2020.

¹³ Raccomandazioni dell'OMS sul COVID-19 in detenzione e Rapporto esplicativo sull'ordinanza 2 del 13 marzo 2020, p. 11.

9. Isolamento delle persone detenute¹⁴

- 9.1 Le persone detenute devono essere incitate a informare il personale nel caso in cui presentino dei sintomi di malattia quali tosse (tosse secca da irritazione), mal di gola, affanno e/o febbre, sensazione di febbre o dolori muscolari. Il personale deve segnalare senza indugio i casi sospetti alla direzione dello stabilimento.
- 9.2 Nei casi descritti al capoverso precedente o se si sospetta che una persona detenuta sia infetta da COVID-19, è necessario isolare la persona, se possibile in una cella individuale. La partecipazione ad attività che si svolgono fuori dalla cella è vietata durante l'isolamento; le cure ambulatoriali sono prodigate in cella. La persona interessata deve recarsi al passeggio da sola o con altre persone detenute in isolamento e tutte devono rispettare sempre la distanza minima.
- 9.3 Se la persona non può essere sottoposta a test, l'isolamento è revocato dopo 48 ore in assenza di sintomi e se sono trascorsi almeno 10 giorni dal manifestarsi dei primi sintomi¹⁵.

B) Per il personale

10. Considerazioni generali

- 10.1 Se, nella fattispecie, gli stabilimenti non sono in grado di rispettare le prescrizioni di igiene e distanza in conformità con il capitolo 7 capoverso 1 della presente sintesi, i membri del personale che sono particolarmente vulnerabili alla malattia possono, previa richiesta individuale, essere esonerati dall'obbligo del lavoro, sempreché non possa essere loro affidata nessun'altra attività.
- 10.2 Le persone particolarmente vulnerabili sono:
- a) le persone che hanno 65 anni e oltre e
 - b) le persone che soffrono di altre malattie o che soffrono di ipertensione arteriosa, diabete, malattie cardiovascolari, malattie croniche delle vie respiratorie, stato immunitario debole, cancro¹⁶.

11. Distanza sociale

- 11.1 I membri del personale devono, se le condizioni operative lo consentono, mantenere le distanze gli uni dagli altri, per esempio modificando la configurazione degli spazi disponibili, dividendo gli uffici e prevedendo la distanza di un metro per le attività professionali, ecc.
- 11.2 La direttiva in base alla quale in un locale non ci può essere più di una persona ogni 10 m² non si applica agli stabilimenti di privazione della libertà¹⁷. È opportuno prendere in considerazione la configurazione spaziale dello specifico stabilimento e mantenere una distanza sociale di almeno un metro.
- 11.3 È fatto salvo il capitolo 7 capoverso 4 della presente sintesi.

¹⁴ Le disposizioni relative all'isolamento si basano sulle raccomandazioni dell'UFSP in materia di auto-isolamento che possono essere consultate alla pagina <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/selbst-isolierung-und-selbst-quarantaene.html> (consultato in data 30 marzo 2020).

¹⁵ Dato che si tratta di una misura di tipo prettamente sanitario che riprende le raccomandazioni dell'UFSP sull'auto-isolamento, contrariamente alle linee guida dall'OMS e alla comunicazione del 25 marzo 2020 della CNPT (p. 2, lett. b), non c'è necessità di alcuna ingiunzione formale con indicazione del rimedio giuridico. È fondamentale che la persona interessata venga informata, in una lingua da lei compresa, delle ragioni e della durata prevista dell'isolamento. Se la persona vi si soppone, è possibile ricorrere a misure di coercizione per farlo rispettare: in questo caso, l'isolamento deve essere oggetto di una decisione scritta. Questa regola si applica anche al caso eccezionale che prevede un isolamento di oltre 15 giorni su consiglio medico.

¹⁶ Art. 10b, cpv. 2 dell'ordinanza 2 COVID-19.

¹⁷ Questa direttiva si applica al commercio di dettaglio; cf. Rapporto esplicativo sull'ordinanza 2 del 13 marzo 2020, p. 11.

IV. Durata di validità limitata

12. Durata di validità limitata

La validità della presente sintesi di raccomandazioni è limitata alla durata della situazione particolare o della situazione straordinaria conformemente agli articoli 6 e 7 della legge sulle epidemie¹⁸.

Documento adottato dalla *Conférence de coordination des affaires pénitentiaires* nella seduta del 1° aprile 2020.

01.04.2020/BFB/Version 4

¹⁸ Legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp; RS 818.101).